



VERBALE DI ACCORDO

per l'integrazione al reddito dei lavoratori che aderiscono ai
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

Proposta di modifica alle Delibere regionali a seguito di quanto disposto dal DL 78/2009, convertito in Legge 102/2009.

PREMESSO

- che la DGR 312/2009 ha stabilito l'integrazione al reddito dei lavoratori interessati dai contratti di solidarietà per un importo pari al 20% della retribuzione;
- che la DGR 836/2009 ha modificato la decorrenza del termine di stipula del contratto di solidarietà per accedere al contributo regionale, che diviene il 01.01.09 anziché il 21.04.09;
- che la Legge 33/09, art. 7-ter, comma 9 estende la platea dei possibili fruitori dei contratti di solidarietà difensivi anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, finora escluse, integrando l'art.5, comma 5 della Legge 236/1993;
- che il Decreto Legge n. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, stabilisce "in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazione dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. A seguito della riduzione di orario dei contratti di solidarietà di tipo difensivo stipulati dal 1° luglio 2009, l'integrazione della Regione Toscana garantirà, subordinatamente all'intervento governativo di cui al DL 78/2009, il raggiungimento del 90% trattamento perso per:

- a. le **imprese** che rientrano nella disciplina di cui all'art. 1, comma 6 del Decreto Legge n. 78/2009;
- b. le **cooperative** che rientrano nella disciplina della Legge 223/91;

In assenza dell'intervento governativo di cui al DL 78/2009, il contributo aggiuntivo della Regione si conferma nella misura del 20%, come previsto dalla DGR 312/2009.

Per i contratti stipulati dal 01.01.09 al 30.06.09 resta ferma la percentuale di integrazione al reddito prevista dalla DGR 312/2009.

2. A seguito della riduzione di orario dei contratti di solidarietà di tipo difensivo, l'integrazione della Regione Toscana garantirà il **raggiungimento del 70% trattamento perso** per:

a. le **imprese** (escluse le imprese artigiane) di cui all'art. 5, comma 5 del Decreto Legge n. 148/1993, convertito nella **Legge n. 236/1993** e successive integrazioni, non rientranti nel campo di applicazione della Legge 863/84;

3. Per le **imprese artigiane**, di cui all'art. 5, comma 5 del Decreto Legge n.148/1993 e convertito nella **Legge n. 236/1993**, il **contributo aggiuntivo della Regione si conferma nella misura del 20%** e viene erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano una prestazione certificata dagli enti bilaterali;

4. Restano invariate le modalità di riconoscimento dell'intervento come stabilito nella DGR 312/2009;

Letto, approvato e sottoscritto, 23 novembre 09

- l'Assessore all'Istruzione, alla Formazione ed al Lavoro della Regione Toscana
- per la Segreteria Regionale CGIL: *Francesco Di unno*
- per la Segreteria Regionale CISL: *Roberto*
- per la Segreteria Regionale UIL: *Roberto*
- per CIA Regionale:
- per CNA Regionale: *Paolo Pecini*
- per Coldiretti Regionale:
- per Confartigianato Regionale: *Giulio*
- per Confcommercio Regionale: *Giuseppe*
- per Confcooperative Regionale:
- per Confesercenti Regionale: *Francesco*
- per Confindustria Regionale:
- per Confturismo Regionale:
- per Lega Coop Regionale: *Roberto*